



LEGA NAVALE ITALIANA

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE



DELIBERA N. 17 DEL 11.11.2019

Oggetto: Modifiche al regolamento allo statuto

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Visto l'art. 14 comma 2 lettera c) dello Statuto della Lega Navale Italiana approvato in data 21 maggio 2012 con Decreto Interministeriale Infrastrutture/Trasporti e Difesa;

Considerato lo studio effettuato dal Direttore Generale per poter rispondere ai quesiti formulati da un componente del Consiglio direttivo nazionale;

Tenuto conto delle proposte di modifica fatte dallo stesso Direttore generale per adeguare il Regolamento allo statuto alla legislazione di ordine superiore attualmente in vigore

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche relative a:

- Art. 11.1., secondo paragrafo, terzo rigo, cancellare le parole “o il rappresentante di un'altra struttura periferica; il Presidente della Delegazione, il rappresentante di un'altra struttura periferica.” Pertanto detto paragrafo sarà così modificato: *”I Presidenti delle Sezioni e delle Delegazioni sono di diritto i rappresentanti della propria Struttura Periferica. In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può delegare un componente del Consiglio Direttivo.”*
- Art. 15.1, quinto paragrafo, secondo rigo la parola “delegati” va sostituita con “*rappresentanti*” perché il diritto di voto è esercitato dal rappresentante di Sezione (art. 11.1);
- Cassare i paragrafi dell'articolo 15.3, ad eccezione del primo, perché in contrasto con le previsioni del Decreto interministeriale di nomina dei componenti del CDN;
- Cassare la previsione della lettera e. dell'articolo 27.2 anch'essa in contrasto con il predetto Decreto di nomina;
- Modificare il sesto paragrafo dell'articolo 11.1 in questo modo: *”Le Sezioni e le Delegazioni che inviano il proprio rappresentante all'Assemblea generale dei Soci debbono darne comunicazione, **a mezzo posta certificata, utilizzando esclusivamente l'account istituzionale con nome di dominio @pec.leganavale.it**, alla Presidenza Nazionale entro il **giorno** che precede la data di convocazione, indicandone il nominativo ed il numero dei Soci iscritti.”*
- Modificare il quarto paragrafo dell'articolo 25.5 in questo modo: *“Non può essere eletto quale Presidente di Sezione, ai sensi dell'articolo 25 n. 4 dello Statuto, il Socio che abbia ricoperto detto incarico per i due mandati immediatamente precedenti. **Questi, in assenza di richiesta ovvero di autorizzazione a compiere il terzo mandato, può essere comunque eletto quale membro di uno degli Organi collegiali della Sezione, ma non può ricoprire la carica di Vicepresidente del Consiglio direttivo di sezione.**”*

La Presente delibera è stata approvata a maggioranza dei presenti.